



PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE nr. 1/2025

Proposta di aggiudicazione della Procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa per le esigenze del CONAF - Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

(ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.)

IL RUP

PREMESSO CHE il CONAF con atto n. 403/2024 del 26 novembre 2024 ha deliberato di affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il triennio 2025-2027, prorogabile per un ulteriore triennio finalizzato alla stipula di una polizza RC professionale collettiva;

PREMESSO CHE il CONAF non possiede i requisiti previsti ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.lgs 36/2023 e dell'All. II.4 di qualificazione di stazione appaltante per affidamenti di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria;

PREMESSO CHE il CONAF, con delibera 44 del 14.02.2024 ha stipulato, ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/90, un accordo con la Fondazione CNI con sede in Roma, qualificata ai sensi del citato art. 63 del D.Lgs. n. 36/2023 con provvedimento ANAC del 13/07/2023, per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante per l'affidamento di servizi e forniture senza limiti di importo;

PREMESSO CHE il CdA della Fondazione CNI, come da verbale n. 64 del 30/12/2024, ha autorizzato l'attivazione del procedimento di gara per l'affidamento dei servizi di cui sopra ed approvato gli atti necessari;

VISTA la Decisione a contrarre del 13 gennaio 2025, prot. 8 del 13/01/2025, con la quale questo Ente ha disposto l'avvio di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo n. 36/2023, per l'affidamento, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso, ex art. 108 comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023, del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa per le esigenze del CONAF - Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;

CONSIDERATO che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute n. 6 offerte, da parte dei seguenti Operatori Economici:

- 1 CB consulting srl;
- 2 Aon S.p.A.;
- 3 MARSH SPA;

- 4 DE BESI DI GIACOMO SPA;
- 5 GBSAPRI SPA;
- 6 HOWDEN SPA;

VISTA la Delibera del CdA della Fondazione 18/03/2025, Prot. 101 del 24/03/2024, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice preposta alla procedura in oggetto;

TENUTO CONTO dell'Inversione procedimentale prevista dal Disciplinare di Gara, ai sensi dell'art. 107 co.3 del D.lgs 36/2023;

VISTI i verbali delle operazioni di apertura ed esame delle offerte tecniche svolte nelle sedute del 26/03/2025 – 10/04/2024 - 09/05/2025;

VISTO il provvedimento di esclusione notificato al Concorrente HOWDEN SPA, con nota prot. 105 del 26/03/2025, per tardiva apposizione della marcatura temporale sull'offerta presentata;

CONSIDERATO che alla luce dell'esame delle offerte tecniche validamente presentate sono stati attribuiti agli operatori concorrenti i punteggi totali sotto indicati, che hanno determinato la seguente graduatoria:

Operatore Economico	PUNTEGGIO
GBSAPRI SPA	83,1
Aon S.p.A.	76,9
CB consulting srl	76,7
DE BESI DI GIACOMO SPA	76,2
MARSH SPA	75,3

CONSIDERATO CHE la procedura di gara è stata bandita ai sensi dell'art. 108 co.5 del D.lgs 36/2023, ovvero per offerta economicamente più vantaggiosa a prezzo fisso, e pertanto non prevedeva, ai fini della valutazione, la presentazione di una offerta economica;

VISTO il verbale delle operazioni di apertura ed esame della documentazione amministrativa dei primi due soggetti graduati, svolte nella seduta del 22 maggio 2025;

VISTA la nota 03/06/2025, trasmessa a mezzo della piattaforma di approvvigionamento digitale, con la quale il RUP ha attivato in favore dell'operatore GBSAPRI, ai sensi dell'art. 101 D.Lgs. n. 36/2023, un soccorso istruttorio preordinato all'acquisizione dei chiarimenti ed integrazioni ivi specificate;

VISTA la nota del 03/06/2025, trasmessa a mezzo della piattaforma di approvvigionamento digitale, di positivo riscontro della società GBSAPRI alle richieste istruttorie formulate dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che il RUP ha proceduto alla verifica della sussistenza in capo ai primi due concorrenti dei requisiti di capacità generale e speciale, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Decreto Legislativo n. 36/2023, come risultante dai verbali, dalle comunicazioni e dai documenti acquisiti agli atti della presente procedura;

CONSIDERATO che la verifica tramite FVOE – Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, si è conclusa con esito positivo per entrambi gli operatori per i quali è stata espletata (GBSAPRI SPA e Aon S.p.A.), confermando il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti ai fini dell'aggiudicazione;

RITENUTO che l'offerta presentata dal concorrente "GBSAPRI SPA", risultata prima nella graduatoria di merito stilata dalla Commissione giudicatrice, risulta legittima e conforme all'interesse pubblico;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Decreto Legislativo n. 36/2023, il contratto non potrà comunque essere stipulato dal CONAF prima di trentadue giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

Tutto quanto sopra premesso

PROPONE

- l'aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa per le esigenze del CONAF - Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, all'Operatore "GBSAPRI SPA" per il valore globale, comprensivo quindi delle opzioni previste, pari ad € 1.000.000,00 (un milione);
- di accogliere, ai sensi degli artt. 35 e 36 D.Lgs. n. 36/2023 la richiesta di oscuramento delle parti di offerta tecnica formulate da "MARSH SPA" e "DE BESI DI GIACOMO SPA" in quanto le informazioni oscurate costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- trasmettere la presente proposta al CDA della Fondazione per gli adempimenti di competenza finalizzati al perfezionamento dell'aggiudicazione.

Il RUP della Procedura
Dott. Massimiliano Pittau



SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Oggetto: “*Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo riguardante la gestione e il piazzamento della Polizza di Responsabilità Civile Professionale a Contraenza CONAF*”

CIG: B52B197462

TRA

_____ (l'Amministrazione o Committente) via _____, C.A.P. _____
nella persona di _____ in qualità di legale rappresentante, Codice Fiscale _____;

E

La Società _____ (l'Appaltatore o l'Affidatario) Partita IVA: _____
con sede legale in Via _____ in persona Del legale
rappresentante _____, nato/a a _____ il ____/____/____, C.F. _____;

VISTO/A

- la LEGGE 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- La Legge 4 settembre 2011, n. 148 istitutiva del Consiglio Nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (nel seguito anche CONAF), Ente pubblico non economico;
- Il Regolamento CONAF n.1/2013 come modificato Delibera di Consiglio n. 378 del 06 ottobre 2021;
- Lo Statuto della Fondazione CNI;
- Il provvedimento ANAC del 13/07/2023 di qualificazione come stazione appaltante della Fondazione CNI
- L'accordo del ____/____/2024 stipulato ex art. 15 L. n. 241/90 fra Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e Fondazione CNI avente ad oggetto la gestione dei servizi di committenza ausiliari relativamente all'affidamento in favore del primo del “*servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo riguardante la gestione e il piazzamento della Polizza di Responsabilità Civile Professionale a Contraenza CONAF*”
- Il verbale n. 14 del 26/11/2024 (prot. n. 517 del 04/12/2024 della Fondazione CNI) di adozione da parte del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della

decisione a contrarre ex art. 17 D.lgs. n. 36/2023 in qualità di amministrazione beneficiaria e di definizione degli elementi essenziali del contratto e della gara e di nominare la dott.ssa Alessandra Pacelli, dipendente del CONAF, quale Responsabile Unico del Progetto relativamente alle fasi di competenza del CONAF;

- La nota prot. _____ del __/__/2025 di comunicazione della determinazione n. _____ del __/__/2025 del Direttore generale della Fondazione CNI di aggiudicazione del *“servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo riguardante la gestione e il piazzamento della Polizza di Responsabilità Civile Professionale a Contraenza CONAF”*

Tanto premesso, preso atto e visto, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione affida alla Società _____ che dichiara di accettare senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'appalto avente ad oggetto il *“Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo riguardante la gestione e il piazzamento della Polizza di Responsabilità Civile Professionale a Contraenza CONAF”*.

2. L'oggetto del servizio prevede le seguenti prestazioni

A) Servizio di Consulenza:

1. identificazione, analisi e valutazione dei rischi;
2. elaborazione di Piani di Lavoro, di supporto nella gestione delle gare (es. predisposizione documenti di gara) a evidenza pubblica che dovranno essere indette per l'aggiudicazione della Polizza Collettiva professionale ad adesione a Contraenza CONAF e di ogni altra polizza o convenzione stipulata dal CONAF;
3. verifica dell'attuale programma assicurativo e definizione degli eventuali aggiornamenti più adeguati a favore degli iscritti all'albo;
4. costante aggiornamento in ordine alle problematiche e alla legislazione inerenti agli obblighi assicurativi delle libere professioni;

B) Servizio di brokeraggio:

1. gestione dei contratti assicurativi, controllo sull'emissione della documentazione contrattuale;
2. controllo sulle scadenze e su ogni attività amministrativa-contabile;
3. gestione dei sinistri attivi e passivi, in stretta relazione con gli Assicuratori e i soggetti da questi incaricati (liquidatori, periti, loss adjuster etc.) ed informando il CONAF;
4. elaborazione di un rapporto annuale che sintetizzi i principali elementi del Programma Assicurativo, che riassume gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine;

C) Con riguardo ai sinistri, redazione di rapporti periodici (con cadenza trimestrale) che riportino gli andamenti statistici basandosi sui dati forniti dagli Assicuratori.

3. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la prestazione alle condizioni previste nel presente contratto, in proprio con organizzazione delle maestranze, mezzi e attrezzature necessarie e con gestione a proprio rischio, ricorrendo eventualmente a subappalti o sub-affidamenti nei limiti e casi previsti dalla vigente normativa.

4. L'Appaltatore dichiara espressamente di avere esatta contezza del servizio da eseguire, di aver preso piena conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di aver giudicato tutti i suddetti elementi di piena soddisfazione e tali da rendere remunerativi i prezzi, patti e condizioni del presente contratto.

5. L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione del servizio in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, anche se pur non espressamente indicate, purché funzionali all'esecuzione della servizio, in conformità ad eventuali prescrizioni richieste dal Committente, ancorché non specificatamente previste nel presente Atto e nei documenti allegati e/o richiamati.

6. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente atto e nei documenti soprarichiamati, vale l'interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell'opera, nel rispetto della vigente normativa e rispondente comunque ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Art. 3 – DISPOSIZIONI REGOLATRICI E DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. Oltre alle premesse, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto tutta la documentazione indicata in premessa e quella di seguito elencata: a) il capitolato speciale d'appalto e tutta la documentazione contrattuale posta a base di gara; b) l'offerta tecnica e gli elaborati allegati.

Art. 4 – CORRISPETTIVO

1. Ai sensi dell'art. 3 del capitolato speciale il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo riguardante la gestione e il piazzamento della Polizza di Responsabilità Civile Professionale a Contraenza CONAF che assicura tutti i professionisti, verrà remunerato mediante applicazione di una provvigione fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto (compresa l'opzione di proroga) come da indicazioni di gara.
2. Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo nel caso di Convenzione ad adesione volontaria non comporterà per il Consiglio Nazionale dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso, sarà remunerato direttamente dagli Assicuratori con i quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi. Le aliquote provvigionali da porsi a carico degli Assicuratori saranno solo ed esclusivamente quelle indicate nell'offerta economica della presente procedura di affidamento.
3. L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare la percentuale di provvigione prevista dall'art 3 del disciplinare che comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per realizzare e completare il servizio affidatogli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluso il supporto necessario per l'adempimento alle prescrizioni del Committente, inclusa l'assistenza all'eventuale verifica di regolare esecuzione e ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione della servizio.

Art. 5 – TERMINI DI PAGAMENTO

1. I pagamenti avverranno con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 5 del Capitolato speciale. L'Amministrazione applicherà il disposto di cui all'art. 1 cc. 629 e 633 della Legge 23/12/2014 n. 190 (split payment). Si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2002.

Art. 6 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Affidatario dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 90 del d.lgs. 36/2023 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

2. Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c. Ai sensi del citato art. 3 della sopra menzionata legge, si dichiara che i conti correnti dedicati sono i seguenti:

IBAN: _____

Soggetti delegati ad operare sul conto:

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e la sua modifica deve essere tempestivamente comunicata al committente.

3. L'affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 7 – TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il tempo utile per ultimare la fornitura nell'appalto è fissato in giorni _____ giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla firma del contratto o dal verbale di consegna d'urgenza del servizio.

Art. 8 – PENALI

1. Qualora nell'esecuzione del contratto si verificassero dei ritardi, delle gravi inadempienze o delle difformità nell'espletamento del servizio rispetto a quanto previsto dal presente atto dalla documentazione di gara e dalla documentazione contrattuale, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare delle penali di cui all'art. 126, comma 1 d.lgs. 36/2023. L'ammontare delle suddette penali sarà stabilito in misura proporzionale all'entità dell'infrazione e dell'importo contrattuale. Le penali saranno calcolate in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla già menzionata percentuale l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto.

2. L'eventuale applicazione delle suddette penali sarà preceduta dall'attivazione di un contraddittorio con l'Appaltatore al quale verrà inviata una comunicazione scritta a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), contenente specifica motivazione della contestazione, la richiesta di giustificazioni e l'invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. L'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Nel caso in

cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, si procederà all'irrogazione della penale. La penale sarà trattenuta in fase di pagamento della successiva fattura.

3. È fatta salva per l'Amministrazione la facoltà di agire in giudizio per ottenere il risarcimento degli ulteriori eventuali danni patiti ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Art. 9 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. La sospensione della esecuzione della prestazione potrà essere disposta nei casi e nei modi previsti dall'art. 121 d.lgs. n. 36/2023 e all'art. 8 Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023.

2. Nei casi di cui all'articolo 121 del D.lgs. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ne dispone la sospensione, redigendo, ove possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione nel quale devono essere indicate:

a) le ragioni che abbiano determinato l'interruzione della prestazione;

b) lo stato di avanzamento della prestazione la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dell'intervento e della sua ultimazione senza eccessivi oneri.

3. Salva l'ipotesi di cui all'art. 121, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, nel caso venga disposta la sospensione del contratto non si fa luogo ad indennizzo o compenso alcuno nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 10 – PROROGHE

1. Ai sensi dell'art 121, comma 8 del d.lgs. n. 36/2023, l'Appaltatore può richiederne una proroga qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare la prestazione nel termine fissato.

2. Premesso che la richiesta di proroga dovrà essere presentata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale mediante comunicazione PEC; la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Amministrazione.

3. Sull'istanza di proroga decide il RUP entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Art. 11 - REVISIONE PREZZI

Fatti salvi i casi previsti dalla legge, in considerazione della durata della prestazione, è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi per gli effetti e nei limiti dell'articolo 60, del Codice dei Contratti e non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile.

Art. 12 – RINEGOZIAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 9 e dell'art. 120 comma 8 del d.lgs. n. 36/2023 se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti.

2. Nell'ambito delle risorse individuate come sopra, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di

aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica. Se le circostanze sopravvenute di cui sopra rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole 12 dell'impossibilità parziale.

Art. 13 – MODIFICHE E VARIANTI DEL CONTRATTO

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti ed entro i limiti di cui all'art. 120 d.lgs. n. 36/2023 e agli artt. 5 e 6 dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023.
2. Ogni forma di integrazione e/o modifica del contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.

Art. 14 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

1. L'Affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.) e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. In particolare il CCNL applicabile è
-
2. L'Affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 11 comma 1 del d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 119, comma 7, del medesimo d.lgs.
 3. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione applicherà le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, d.lgs. n. 36/2023.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l'Appaltatore è responsabile verso il Committente, della realizzazione del servizio secondo e nel rispetto della diligenza professionale richiesta.
2. L'Affidatario si obbliga a risarcire il Committente per danni, perdite di beni o distruzione di parti dei beni di proprietà dello stesso, che siano imputabili direttamente ad essa e/o ai suoi subappaltatori o subfornitori.
3. L'Appaltatore si obbliga a manlevare il Committente da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione del servizio.
4. L'Affidatario è altresì obbligato a rispondere e a manlevare il Committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata da Enti competenti o da soggetti terzi, compresi i propri dipendenti, subappaltatori o subfornitori ovvero personale della Committente medesima, anche a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Committente. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà l'Amministrazione da ogni

responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti dalla violazione, da parte dell'Appaltatore o dai subappaltatori o subfornitori, di leggi, norme, regolamenti, disciplinari tecnici, ordinanze di autorità o enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Atto.

5. L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Atto conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale e da tutte le norme tecniche in esso richiamate.

6. L'Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi del d.lgs. n. 81/2008) e a predisporre tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. Le attrezzature e macchinari utilizzati devono essere a norma di legge, muniti di collaudo ove previsto e deve essere fatto uso dei dispositivi di protezione individuale.

7. L'Affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L'Affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'art. 96, comma 12, d.lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – DICHIARAZIONE ANTI-PANTOUFLAGE

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto di CONAF.

Art. 17 – DIVIETO DI CESSIONE

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione ai sensi dell'articolo 119, comma 1 d.lgs. 36/2023 e dell'art. 8 del capitolato speciale. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 18 – SUBAPPALTO

Il subappalto, a pena di nullità, deve essere autorizzato secondo il disposto dell'Art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Art. 19 – CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Nei casi di legge, al termine dell'esecuzione del servizio, il Rup rilascerà il certificato di verifica di conformità e, che dovrà, essere avviata entro 30 gg dalla data del certificato di ultimazione della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 116 d.lgs. n. 36/2023 e dalla Sezione III dell'Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023.

Il certificato di verifica di conformità deve essere completato non oltre tre mesi dall'ultimazione predetta. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre

a una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Art. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. n. 36/2023 all'atto della stipula del presente atto, l'Affidatario ha costituito cauzione definitiva tramite fideiussione n° _____ del __/__/_____ emessa dalla società _____ dell'importo garantito di € _____, contenente l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c. e l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Art. 21 - CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è ammissibile alle condizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 6 dell'Allegato II.14 al d.lgs. 36/2023.

Art. 22 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. In materia di risoluzione si applica la disciplina di cui all'art. 122 d.lgs. n. 36/2023, all'art. 10 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023 e al codice civile.

2. L'appaltatore può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 123 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 11 dell'Allegato II.14 del d.lgs. n. 36/2023. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante PEC (posta elettronica certificata), che dovrà pervenire all'Affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto, tra gli altri, nei casi di seguito indicati:

- a. grave inadempimento delle prescrizioni contrattuali e dei relativi allegati integrativi nell'esecuzione della prestazione contrattuale
- b. inosservanza delle disposizioni impartite dal D.E. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide inoltrate all'appaltatore, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c. manifesta incapacità o inidoneità tecnica, amministrativa e legale, nell'esecuzione della prestazione;
- d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. sospensione della prestazione o mancata ripresa della stessa da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f. rallentamento della prestazione, senza giustificato motivo;

- g. associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo, fatta salva, in quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 quinquies della Legge n. 726/1982;
- h. non rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche del Contratto e relativi allegati.

4. Il Contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a. quando nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'adozione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché nei casi di cui all'articolo 3, comma 9-bis, e 6 comma 1 della L. n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il presente contratto, mediante semplice comunicazione scritta, senza necessità di ulteriori formalità, qualora l'Appaltatore non adempia agli obblighi assunti entro il termine di 15 giorni dalla ricezione di una formale diffida ad adempiere inviata dall'Amministrazione.

In particolare, si considerano inadempimenti rilevanti ai fini della presente clausola risolutiva espressa:

- il mancato rispetto dei termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali qualora l'importo delle penali comminate sia pari o superiore al 10% del valore contrattuale;
- perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti di ordine generale o speciale ex artt. 94, 95, 97 e 100 del d.lgs. n. 36/2023;
- irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'assenza ingiustificata del personale necessario all'esecuzione delle prestazioni.
- frode o grave negligenza dell'Affidatario nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento fatti salvi i casi di subentro previsti dalle norme speciali
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- eventuali mutamenti societari/aziendali che risultino interessare il soggetto aggiudicatario (per effetto di fusione, scissione, cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda) qualora non previamente comunicati alla stazione appaltante e/o all'amministrazione contraente.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti, oltre alla restituzione di eventuali somme già corrisposte per prestazioni non effettuate o non conformi.

Art. 24 - DOMICILIO LEGALE DELL'APPALTATORE

L'Affidatario elegge domicilio presso _____ obbligandosi di informare, di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede

dell'ente committente. L'Affidatario dichiara che il Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ in funzione di legale rappresentante, rappresenterà l'impresa nell'esecuzione del contratto.

Art. 25 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto, nessuna esclusa né eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore che se le assume senza diritto di rivalsa. In particolare, sono a carico di quest'ultimo: a) le spese contrattuali, compresa l'eventuale registrazione in caso d'uso; b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione della prestazione e la messa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione della posa in opera; d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento del Contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Affidatario tutte le spese di bollo per gli atti e documentazione occorrente per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o congruagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui alle clausole che precedono, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
4. A carico dell'Affidatario restano inoltre le imposte e altri oneri, che gravino sulla prestazione del servizio oggetto di affidamento.
5. Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), regolata per legge. Tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 26 – REGISTRAZIONE

Le parti danno atto che il presente appalto ha per oggetto prestazioni di lavoro soggette ad IVA e pertanto ne chiederanno eventualmente la registrazione, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con applicazione dell'imposta in misura fissa.

Art. 27 – RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi della vigente normativa il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) di cui al presente contratto è designato nella persona di _____. Contatti di riferimento PEC _____

Art. 28 - CONTROLLI DEL COMMITTENTE

1. Il Committente ha nominato Direttore dell'Esecuzione, con le rispettive funzioni e competenze, il quale opera al controllo dell'esecuzione del contratto e allo svolgimento della prestazione in collaborazione con il RUP.
2. I controlli e le verifiche eseguite dal Committente nel corso dell'appalto non escludono le responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Impresa stessa per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non

determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore né alcuna preclusione in capo al Committente.

Art. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 210 e 212 del d.lgs. n. 36/2023, tutte le controversie tra l'ente committente e l'affidatario derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Roma. È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui agli articoli 213 e 214 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 30 - RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DOCUMENTI

1. L'affidatario dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e farne uso solo per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque consegnati dall'Amministrazione all'appaltatore come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del Committente e devono essere restituiti allo stesso al completamento del servizio.

2. L'Appaltatore non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati a fini commerciali e/o divulgativi senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all'adempimento del presente contratto.

Art. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI

L'Amministrazione informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti interni in materia, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/279 (GDPR) e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'appalto regolamentato dal presente atto.

Art. 32 – NORMATIVA DI RINVIO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Codice dei contratti approvato con d.lgs. n. 36/2023 e nei suoi Allegati, nonché al d.lgs. n. 159/2011 aggiornato con la L. n. 161/2017, nel Codice Civile ed in generale in tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di appalti pubblici. Il presente contratto, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 36/2023, è stipulato in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. n. 82/2005, soggetto a registrazione in caso d'uso, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti contraenti in segno di integrale ed incondizionata accettazione. L'Imposta di bollo relativa alla stipulazione è stata assolta mediante versamento con modello F24 dell'importo totale di € 40,00